

INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO "DI CREAZIONE D'IMPRESA"

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali (di seguito indicati come soggetti beneficiari) nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopra citate.

Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).

Le domande di contributo e/o di finanziamento non possono essere valutate e sono considerate inammissibili ai benefici di legge per le seguenti cause:

- domande di imprese formate da soggetti che nei due anni precedenti abbiano operato nello stesso settore di attività a cui appartiene l'impresa per la quale intendono richiedere il finanziamento;
- domande di imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- domande di imprese che rappresentano un'estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta e ai fratelli e sorelle dei medesimi;
- domande di imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono:

- a) assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all'atto della rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 7;
- b) essere attive alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi le imprese e le società con sede legale, amministrativa ed operativa in Piemonte.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

4. OBIETTIVI

4.1 La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 10.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto su strada per conto terzi);
- b) attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti tecnici necessari per l'esercizio delle attività.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

4.2 La domanda di contributo a fondo perduto deve prevedere un importo complessivo delle spese non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 30.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 ed un importo massimo di Euro 12.000,00.

La domanda di contributo a fondo perduto deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- c) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- d) formazione professionale e manageriale.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del termine indicato nel precedente paragrafo 1.

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono considerati ammissibili di finanziamento le spese per i seguenti investimenti produttivi:

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all'attività (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati, ad eccezione di quelli inseriti in atto di cessione di azienda escluso l'avviamento commerciale.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing, gli investimenti autofatturati.

5.2 Sono considerate ammissibili a contributo a fondo perduto le seguenti spese:

- a) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);
- b) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);
- c) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto allegato alla domanda;
- d) eventuali canoni di affitto (con contratto registrato secondo la vigente normativa) per l'immobile sede dell'attività;
- e) assistenza tecnica e gestionale (spese per la prestazione di servizi); sono escluse le spese finanziate con le agevolazioni previste dall'allegato "C";
- f) corsi esterni di formazione professionale e manageriale.

Le consulenze devono essere fornite da:

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica;
- enti privati costituiti con atto pubblico;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da Enti accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

Gli investimenti e le spese devono essere sostenuti e fatturati a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) e pagati entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 7.

6. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c) e d) del medesimo.

6.1 Il finanziamento copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenuti ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- **60%** fondi regionali a tasso zero;
- **40%** fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- **50%** fondi regionali a tasso zero;
- **50%** fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 60.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 100.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 120.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 72 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento, per gli investimenti così come indicati al precedente paragrafo 5. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

6.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 4.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 10.000,00 e importo massimo di Euro 12.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 30.000,00.

7. PROCEDURE

- La domanda di contributo e/o di finanziamento deve essere presentata alla Provincia, competente per territorio in relazione alla sede legale dell'impresa, con relativa registrazione in ordine di arrivo cronologico.
- Dopo la registrazione il singolo progetto sarà oggetto di una specifica istruttoria tecnica durante la quale potranno essere richieste delle integrazioni.
- Alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda per le cause previste dal precedente paragrafo 1 deve provvedere la Provincia a norma di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.
- La Provincia invia la richiesta al Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte, che esprimerà la valutazione sull'ammissibilità della stessa.
- Il Comitato tecnico è costituito da rappresentanti delle Province e da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A.
- Il parere del Comitato tecnico è espresso entro 90 giorni.

- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Comitato tecnico, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.
- L'erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione della domanda da parte del Comitato tecnico e dell'Istituto di Credito prescelto; le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato tecnico; l'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'ammissibilità della domanda da parte del Comitato tecnico e dietro presentazione di giustificativi di spesa.
- Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese per investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla valuta di erogazione del finanziamento; eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione delle citate spese, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it.
- Tutte le modifiche ai programmi di investimento che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di impresa, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.
- Gli investimenti dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi alla costituzione dell'impresa (per la data di costituzione dell'Impresa Individuale, si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato territorialmente competente), pena la revoca dell'agevolazione.
Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

8. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione di cui al precedente paragrafo 7;
- b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista al precedente paragrafo 7;
- e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- g. nei 3 anni successivi alla costituzione dell'impresa gli investimenti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario.

9. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 8, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.

10. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche totali o parziali, annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Qualora in sede di successive verifiche sia riscontrata l'assenza o la cessazione degli elementi costituenti l'ambito prioritario di intervento, verrà operato il ricalcolo della quota a carico del fondo regionale e sarà richiesta, con la maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici, la restituzione di quanto indebitamente percepito.

11. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione agli sportelli provinciali.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente le Province interessate per territorio per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Le Province devono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime e forniscono una relazione annuale alla Regione Piemonte, entro il 30 ottobre di ogni anno, in merito alle domande presentate nell'anno precedente e ai controlli effettuati.

Le Province hanno la facoltà di stipulare protocolli d'intesa con i comandi regionali e provinciali della Guardia di Finanza al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l'efficacia dei controlli (art. 60, comma 4, della l.r. 34/2008 e s.m.i.)

12. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.

13. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L 379/5 del 28.12.2006).

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis").

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri concessi per lo stesso Titolo e per le stesse finalità da altri Enti pubblici; pertanto gli aiuti per le spese di avviamento non sono concessi alle imprese che hanno usufruito dei contributi a fondo perduto per le spese previste dal Titolo "spese per la costituzione dell'impresa" dell'Azione 4 e 5, fase D) del POR – FSE 2007/2013 Ob. "Competitività regionale e occupazione" Asse I "Adattabilità", obiettivo specifico "C" – "Percorsi integrati per la creazione d'impresa".

14. OPERATIVITA'

Il presente allegato è efficace per le domande di contributo e finanziamento, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione con Finpiemonte S.p.A per la gestione degli incentivi, ivi previsti.